



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO III

Rif. Prot. Entrata Nr. 6966 del 18/05/2023

Allegati: //

Risposta a Nota Nr. 6343 del 18/05/2023

Al Ministero dell'Istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-  
Venezia Giulia  
Direzione Generale  
Ufficio III – Coordinamento regionale del  
personale della scuola e dei dirigenti scolastici e  
Ambito Territoriale di Trieste  
**PEC:** [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

**E, p.c.**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato di  
Trieste/Gorizia  
**PEC:** [rts-ts.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-ts.rgs@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta in data **11 maggio 2023** recante i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'a.s. 2021/2022 per i dirigenti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia. (*Risposta a Nota U.S.R. Nr. 6343 del 18/05/2023*).

**Visto ex art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.**

È pervenuta, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 40*bis*, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 5, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, l'ipotesi di contratto in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3*sexies*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preliminarmente, si precisa che l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, in oggetto viene redatta a seguito del comma 341, dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che: *“Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Are V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010”*.

Si prende atto dell'Accordo del 7 luglio 2020, tra il Ministero dell'istruzione e le OO.SS. di categoria nel quale è stabilito che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato è determinata, anche per l'anno scolastico 2021/2022, come negli scorsi anni scolastici, in relazione alla complessità dell'istituzione scolastica per la quale è stato conferito l'incarico. Al riguardo, si prende atto di quanto disposto dal decreto del Direttore U.S.R. prot. n. 6679 del 17 giugno 2021, sulla ripartizione delle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione in fasce di complessità per l'anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2021.

Si rappresenta che per l'a.s. 2021/2022 il riparto delle risorse prevede una **quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile**, pari a euro 279.096,65, come previsto dall'art. 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si prende atto, inoltre, che con la presente ipotesi codesto U.S.R, ha calcolato, per l'anno scolastico 2021/2022, i valori annui lordi della retribuzione di posizione parte variabile in misura superiore a quella già percepita dai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2020/2021, utilizzando per la retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – e la retribuzione delle reggenze, la quota dell'85% del fondo destinato al pagamento delle predette retribuzioni. Pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 559 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle*

*risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022".*

Con l'occasione, si rilevano i seguenti refusi, da rettificare in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto:

- a pag. n. 2, art. 2 dell'**ipotesi**, per completezza, inserire anche l'importo pari a euro 279.096,65, destinato esclusivamente alla retribuzione per la posizione parte variabile;
- a pag. n. 4, art. 3, comma 7, quarto punto, dell'**ipotesi** per il dirigente scolastico 1d), correggere la frase in "*non percepisce alcuna retribuzione di **posizione** – **parte variabile***"; anziché "*non percepisce alcuna retribuzione di risultato*", come erroneamente indicato;
- a pag. n. 5, art. 3, comma 9, dell'**ipotesi**, il riferimento al "*punto 1., art. 1*" non risulta pertinente. Al riguardo, si segnala che il riferimento corretto è art. 3, comma 1;
- a pag. n. 6, art. 5, comma 1, dell'**ipotesi**, il riferimento all'"*art. 4, punto 3*" non risulta pertinente. Al riguardo, si segnala che il riferimento corretto è art 4, comma 5;
- a pag. n. 2 della **relazione illustrativa**, punto 1., nella tabella, sezione "Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione" la sigla DIRIGENTI SCUOLA non firma, in quanto "Assente", come risulta a pag. n. 8 dell'ipotesi in esame;
- a pag. n. 3 della **relazione illustrativa**, punto 1., sezione "Eventuali osservazioni", l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 non è pertinente;
- a pag. n. 4 della **relazione illustrativa** per il dirigente scolastico 1d), correggere la frase in "*non percepisce alcuna retribuzione di **posizione** – **parte variabile***"; anziché "*non percepisce alcuna retribuzione di risultato*", come erroneamente indicato.
- a pag. n. 5 della **relazione illustrativa**, si segnala che il dirigente 1d) non risulta riportato, a differenza di quanto indicato all'art. 5, comma 4, quarto punto, dell'ipotesi in esame.

Da ultimo, si prende atto degli arrotondamenti effettuati nell'ipotesi di C.I.R. in oggetto e nel foglio di calcolo allegato, che comportano differenze centesimali nei conteggi. Resta inteso che, all'atto della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, **con le rettifiche richieste**, e di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 21, comma 2, *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

IL DIRETTORE GENERALE  
Cosimo Giuseppe Tolone

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III  
Ilaria D'Andrea  
*f.to digitalmente*

